

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Modifica della proposta di direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi ⁽¹⁾

(Presentata dalla Commissione al Consiglio in virtù dell'articolo 149, secondo comma, del trattato CEE il 1° ottobre 1979)

PROPOSTA INIZIALE

NUOVA PROPOSTA ⁽²⁾

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di responsabilità del produttore per i danni causati dalla difettosità dei suoi prodotti è necessario perché le disparità esistenti fra tali legislazioni possono falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune; che il diverso grado di rigore delle norme sulla responsabilità determina una disparità degli oneri finanziari che gravano sull'economia nei singoli Stati membri ed in particolare sui produttori concorrenti di più Stati;

invariato

⁽¹⁾ GU n. C 241 del 14. 10. 1976, pag. 9.

⁽²⁾ Le modifiche in merito alla proposta iniziale sono in grassetto.

PROPOSTA INIZIALE	NUOVA PROPOSTA
<p>considerando che il ravvicinamento è inoltre necessario perché la libera circolazione delle merci all'interno del mercato comune può essere pregiudicata da normative differenti; che la scelta del luogo in cui distribuire una merce deve essere determinata solo da criteri economici e non già da considerazioni giuridiche;</p>	invariato
<p>considerando che infine il ravvicinamento è necessario perché il consumatore è tutelato in modo non uniforme, e in gran parte non è tutelato affatto, contro i danni della persona e al patrimonio provocati da una cosa difettosa a seconda delle disposizioni che disciplinano la responsabilità del produttore nel diritto dei singoli Stati membri; che pertanto non esiste ancora in questo campo un mercato comune per i consumatori;</p>	invariato
<p>considerando che una protezione equivalente e adeguata del consumatore può essere conseguita solo attraverso il principio della responsabilità indipendente dalla colpa del produttore della cosa che per la sua natura difettosa ha causato il danno; che ogni altro tipo di responsabilità comporta per il danneggiato difficoltà quasi insuperabili di prova o non copre le cause principali di danno;</p>	invariato
<p>considerando che la responsabilità indipendente dalla colpa del produttore costituisce un'adeguata soluzione di questo problema specifico di un'epoca caratterizzata dal progresso tecnologico, perché il produttore può includere le spese che egli affronta a causa di questa responsabilità come costi di fabbricazione nel calcolo dei prezzi e ripartirle quindi su tutti i consumatori che utilizzano prodotti dello stesso tipo ma esenti da difetti;</p>	invariato
<p>considerando che la responsabilità non può essere esclusa per i prodotti che, nel momento in cui il produttore li ha messi in circolazione, in base allo stadio di avanzamento della scienza e della tecnica non avevano potuto essere considerati difettosi (cosiddetti danni tecnologici);</p>	invariato
<p>che il consumatore sarebbe in caso contrario esposto senza alcuna difesa al rischio che la difettosità di un prodotto sia riconosciuta soltanto nel corso dell'uso;</p>	
<p>considerando che la responsabilità si estende solo ai beni mobili; che nell'interesse del consumatore essa comprende tuttavia qualsiasi tipo di cose mobili ossia anche i prodotti agricoli e artigianali; che essa vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione o incorporate a beni immobili;</p>	<p>considerando che la responsabilità si estende solo ai beni mobili che sono oggetto di una produzione industriale; che pertanto occorre escludere da detta responsabilità i prodotti agricoli naturali, artigianali ed artistici; che la responsabilità di cui alla presente direttiva vale anche per le cose mobili impiegate nei lavori di costruzione o incorporate a beni immobili;</p>

PROPOSTA INIZIALE

considerando che ai fini della protezione del consumatore è necessario tenere responsabili tutti i fabbricanti partecipanti al processo produttivo, se ed in quanto il loro prodotto finale o intermedio o la materia prima da essi fornita siano difettosi; che per lo stesso motivo è responsabile chi smercia un prodotto con il suo nome, marchio o altro segno distintivo, chi non svela, in qualità di commerciante, l'identità del produttore nota a lui solo, nonché l'importatore di prodotti fabbricati fuori della Comunità europea;

considerando che se sono responsabili più persone, la tutela del consumatore implica che il danneggiato possa chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili; che un'eventuale azione di regresso di colui che ha pagato il risarcimento è disciplinata dalle disposizioni dei singoli Stati membri;

considerando che per tutelare il consumatore nella sua integrità fisica e nei suoi beni è necessario che la difettosità di un prodotto sia determinata non già in base alla carenza del prodotto dal punto di vista della sua utilizzazione, bensì in base alla sua mancanza di sicurezza; che a questo riguardo si può prendere in considerazione soltanto la sicurezza che si può obiettivamente e legittimamente attendere;

considerando che il produttore non è responsabile quando la cosa difettosa è stata posta in circolazione contro la sua volontà o è diventata difettosa successivamente all'immissione in commercio da parte del produttore, ossia quando il difetto non trova la sua origine nel processo di fabbricazione; che esiste tuttavia la presunzione del contrario fino a che il produttore non abbia apportato la prova delle circostanze di esonero dalla responsabilità;

considerando che per tutelare sia l'integrità fisica che i beni personali del consumatore, devono essere inclusi fra i danni da risarcire, oltre alle conseguenze della morte e alle lesioni personali, anche i danni materiali; che il risarcimento dei danni materiali deve essere tuttavia limitato ad oggetti che non vengono utilizzati per scopi professionali;

considerando che il risarcimento del danno sorto nel settore professionale è disciplinato dalle singole legislazioni nazionali;

NUOVA PROPOSTA

invariato

invariato

invariato

considerando che il produttore non deve essere ulteriormente responsabile quando il prodotto non sia stato fabbricato nel quadro di un'attività professionale;

considerando che valutando il risarcimento del danno occorre tener conto dell'eventuale colpa della vittima;

invariato

considerando che per tutelare sia l'integrità fisica che i beni personali del consumatore, devono essere inclusi fra i danni da risarcire oltre alle conseguenze della morte e alle **lesioni personali, anche i danni materiali**, il dolore sofferto e i danni morali; che il risarcimento dei danni materiali deve essere tuttavia limitato ad oggetti che non vengono utilizzati per scopi professionali;

considerando che il danno coperto deve includere anche il dolore sofferto e i danni morali;

invariato

PROPOSTA INIZIALE

considerando che il giudizio sull'esistenza del nesso di causalità fra difetto e danno nel caso singolo resta di competenza dei singoli diritti nazionali;

considerando che, poiché la responsabilità del produttore prescinde dalla colpa, occorre limitarne la portata; che una responsabilità illimitata rende incalcolabile il rischio di danno, che può essere quindi assicurato solo ad un prezzo molto elevato;

considerando che per i danni personali e materiali, la cui entità è di regola molto differente, occorre fissare diversamente il limite della responsabilità; che in caso di danni personali è sufficiente, ai fini della previsione del danno, che sia stabilito un limite globale della responsabilità; che esso comprende, entro un ammontare previsto di 25 milioni di unità di conto europee, la maggioranza dei danni di massa ed offre per il caso singolo, ciò che è poi il più importante in pratica, una copertura illimitata; che nei casi estremamente rari di danni di massa, che nel loro complesso superano tale somma e sono assimilabili perciò a catastrofi, interverrà se del caso l'aiuto della collettività;

considerando che per i casi molto più frequenti di danni materiali, occorre invece stabilire un limite massimo della responsabilità riferito al singolo caso, poiché solo questa limitazione permette di calcolare la responsabilità del produttore; che l'entità della limitazione si basa sulla stima del valore medio dei beni personali; che poiché i beni personali comprendono il patrimonio mobile ed immobile, ognuno dei quali ha di regola per sua natura un valore differente, si devono prevedere differenti massimali di risarcimento;

considerando che la limitazione del risarcimento dei danni materiali al danneggiamento o alla distruzione dei beni personali elimina il rischio di una responsabilità senza limiti; che perciò non appare quindi necessario istituire, oltre alla limitazione della responsabilità nel caso singolo, anche una limitazione globale;

considerando che, con decisione n. 3289/75/CECA del 18 dicembre 1975 ⁽¹⁾, la Commissione, su parere conforme del Consiglio, ha definito l'unità di conto europea, che rappresenta un valore medio dell'evoluzione delle monete degli Stati membri della Comunità;

⁽¹⁾ GU n. L 327 del 19. 12. 1975. (Vedi anche decisione del Consiglio, del 21 aprile 1975, relativa alla definizione ed alla conversione dell'unità di conto europea utilizzata per esprimere gli importi degli aiuti di cui all'articolo 42 della convenzione ACP-CEE di Lomé—GU n. L 104 del 24. 4. 1975).

NUOVA PROPOSTA

invariato

considerando che se la responsabilità del fabbricante non è fondata sulla colpa, occorre ancora fissare massimali di indennità, che il Consiglio potrà modificare ed eventualmente sopprimere per quanto riguarda le lesioni personali;

invariato

considerando che per i casi molto più frequenti di danni materiali, occorre invece stabilire un limite massimo della responsabilità **per persona**, poiché solo questa limitazione permette di calcolare la responsabilità del produttore; che l'entità della limitazione si basa **inizialmente** sulla stima del valore medio dei beni personali nel caso medio; che poiché i beni personali comprendono il patrimonio mobile ed immobile, ognuno dei quali ha di regola per sua natura un valore differente, si devono prevedere differenti massimali di risarcimento;

invariato

considerando che l'unità di conto europea è definita dall'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 ⁽¹⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

PROPOSTA INIZIALE

considerando che l'evoluzione della situazione economica e monetaria registrata nella Comunità giustifica un esame periodico dei massimali fissati nella direttiva;

considerando che un termine di prescrizione uniforme del diritto al risarcimento sorto col verificarsi del danno è nell'interesse sia dei consumatori che dell'industria; che sembra opportuno fissarlo a tre anni;

considerando che nel corso del tempo i prodotti si deteriorano, che le norme di sicurezza diventano più rigorose e le conoscenze tecnologiche e scientifiche migliorano; che sarebbe perciò iniquo pretendere che il produttore sia responsabile, senza limiti nel tempo, della difettosità dei suoi prodotti; che pertanto è opportuno prevedere una limitazione della responsabilità di durata media; che tale termine non può essere sospeso o interrotto in base alle legislazioni nazionali; che resta impregiudicato un diritto per il quale sia già in corso un'azione giudiziaria;

considerando che ai fini di una equilibrata ed adeguata tutela del consumatore non può derogarsi alla responsabilità del produttore;

considerando che le singole disposizioni nazionali possono attribuire al danneggiato un diritto al risarcimento avente un fondamento giuridico diverso da quello previsto dalla direttiva; che tali disposizioni restano salve essendo anch'esse preordinate ad un'adeguata tutela del consumatore;

considerando che in tutti gli Stati membri la responsabilità per danni causati da incidenti nucleari è già sottoposta ad adeguate regolamentazioni speciali; che di conseguenza non è necessario includere nel campo di applicazione della direttiva danni di tale natura,

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Il produttore di una cosa mobile è responsabile del danno causato da un difetto della cosa, a prescindere dal fatto che egli fosse a conoscenza del difetto o che sarebbe potuto esserne a conoscenza.

NUOVA PROPOSTA

considerando che il Consiglio deve procedere ogni tre anni all'esame degli importi fissati dalla direttiva per valutare, tenuto conto dell'evoluzione economica e monetaria della Comunità, se sia opportuno rivedere oppure sopprimere il massimale fissato per la responsabilità per lesioni personali e rivedere quello stabilito per la responsabilità per danni materiali;

invariato

invariato

invariato

invariato

invariato

Articolo 1

Il produttore di una cosa mobile è responsabile del danno causato da un difetto della cosa, a prescindere dal fatto che egli fosse a conoscenza del difetto o che avrebbe potuto esserne a conoscenza. **La presente disposizione si applica anche quando la cosa mobile è incorporata in un immobile.**

PROPOSTA INIZIALE

Il produttore è responsabile anche se la cosa, in base allo stato di avanzamento della tecnica e della scienza al momento in cui egli l'ha messa in circolazione, non poteva essere considerata difettosa.

Articolo 2

Il termine «produttore» designa il fabbricante del prodotto finito, il fabbricante di materie prime o di una parte componente nonché ogni persona che, apponendo il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sulla cosa, si presenta come produttore della stessa.

Quando non può essere individuato il produttore della cosa, si considera produttore della cosa ogni fornitore, a meno che quest'ultimo comunichi al danneggiato entro termine ragionevole l'identità del produttore o della persona che gli ha fornito la cosa.

Chiunque importi una cosa nella Comunità europea ai fini della rivendita o a scopo analogo, è considerato come produttore della cosa.

Articolo 3

Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono in solido.

Articolo 4

Una cosa è difettosa quando non offre la sicurezza, riguardo alle persone e ai beni, che ci si può legittimamente attendere.

Articolo 5

Il produttore non è responsabile se prova che non ha messo la cosa in circolazione o che la cosa non era difettosa quando l'ha messa in circolazione.

NUOVA PROPOSTA

invariato

A norma della presente direttiva il produttore non è responsabile se la cosa difettosa è un prodotto agricolo naturale, artigianale o artistico, quando è certo che non si tratta di una produzione industriale.

Articolo 2

invariato

Articolo 3

Se più persone sono responsabili dello stesso danno esse rispondono in solido, **mantenendo ciascuna il diritto di rivalsa nei confronti delle altre.**

Articolo 4

Una cosa è difettosa quando, **nell'uso cui essa pare destinata**, non offre, riguardo alle persone e ai beni, la sicurezza che ci si può legittimamente aspettare, **tenuto conto di tutte le circostanze, compresa la sua presentazione e il momento della sua messa in circolazione.**

Articolo 5

Il produttore non è responsabile se prova:

- a) che non ha messo la cosa in circolazione;
- b) che, **tenuto conto di tutte le circostanze**, il difetto **che ha causato il danno** non esisteva quando l'ha messa in circolazione;
- c) **che la cosa non è stata prodotta per la vendita, l'affitto o qualsiasi altra forma di distribuzione con uno scopo economico del produttore né fabbricata o distribuita nel quadro della sua attività professionale.**

PROPOSTA INIZIALE

Articolo 6

Ai sensi dell'articolo 1 il termine «danno» designa:

- a) la morte e le lesioni personali;
- b) il danneggiamento o la distruzione di un'altra cosa, diversa da quella difettosa, quando tale cosa:
 - i) sia del tipo normalmente acquistato per uso o consumo privato e
 - ii) sia del tipo normalmente acquistata o usata dal danneggiato per fini connessi al suo commercio, ai suoi affari o alla sua professione.

Articolo 7

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva, per la totalità dei danni alle persone provocati da articoli identici che presentano lo stesso difetto, è limitata ad un massimale di 25 milioni di unità di conto europee (UCE).

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva per i danni materiali è limitata, per persona, ad un massimale di:

- 15 000 UCE per i danni a cose mobili;
- 50 000 UCE per i danni a cose immobili.

NUOVA PROPOSTA

Articolo 6

Se la vittima o qualsiasi persona di cui la vittima è responsabile ha per propria colpa contribuito al danno, l'indennità può essere ridotta o soppressa.

Ai sensi dell'articolo 1 il termine «danno» designa:

- a) invariato
- b) il danneggiamento o la distruzione di un'altra cosa, diversa da quella difettosa, quando tale cosa:
 - i) sia del tipo normalmente acquistato per uso o consumo privato e
 - ii) non sia stata acquistata o usata dal danneggiato **esclusivamente** per fini connessi al suo commercio, ai suoi affari o alla sua professione;
- c) **il dolore sofferto ed altri danni morali.**

Articolo 7

La responsabilità del produttore prevista in virtù della presente direttiva, per la totalità dei danni alle persone provocati da articoli identici che presentano lo stesso difetto, **può essere** limitata ad un **massimale fissato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.** Per la prima volta questo massimale è fissato a 25 milioni di unità di conto europee (UCE).

In questo massimale sono compresi anche i danni di cui all'articolo 6, lettera c), qualora essi siano in relazione con il decesso o le lesioni personali.

invariato

In questo massimale sono compresi anche i danni di cui all'articolo 6, lettera c), quando siano in relazione con il danno materiale.

PROPOSTA INIZIALE

L'unità di conto europea (UCE) è quella definita dalla decisione n. 3289/79/CECA della Commissione del 18 dicembre 1975.

Il controvalore in moneta nazionale è determinato in applicazione del tasso di cambio del giorno precedente la data di fissazione definitiva della indennità.

Il Consiglio, su proposta della Commissione, ogni tre anni, procede all'esame e, se del caso, alla revisione delle somme fissate in UCE nel presente articolo, tenuto conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 8

L'azione di risarcimento prevista dalla presente direttiva si prescrive in tre anni. Il termine inizia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'identità del produttore.

Articolo 9

La responsabilità del produttore si estingue decorsi dieci anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la cosa difettosa è stata messa in circolazione dal produttore, a meno che la parte lesa abbia nel frattempo proposto un'azione giudiziaria contro il produttore.

Articolo 10

La responsabilità prevista dalla presente direttiva non può essere né esclusa né limitata.

Articolo 11

La presente direttiva non pregiudica le azioni per danni causati da una cosa difettosa, fondate su un titolo diverso da quello da essa previsto.

NUOVA PROPOSTA

L'unità di conto europea (UCE) è quella definita dall'**articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.**

invariato

Il Consiglio, **sulla base della relazione della Commissione**, procede ogni tre anni all'esame **degli importi fissati nel presente articolo.** Se del caso, il Consiglio **deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione**, rivede o sopprime il massimale di cui al **primo comma**, oppure **rivede i massimali di cui al terzo comma**, tenuto conto dell'evoluzione economica e monetaria nella Comunità.

Articolo 8

invariato

Articolo 9

La responsabilità del produttore si estingue decorsi dieci anni dalla **data** in cui la cosa difettosa è stata messa in circolazione dal produttore, a meno che la parte lesa abbia nel frattempo proposto un'azione giudiziaria contro il produttore.

Articolo 10

invariato

Articolo 11

invariato

PROPOSTA INIZIALE	NUOVA PROPOSTA
<i>Articolo 12</i>	<i>Articolo 12</i>
La presente direttiva non si applica ai danni causati da incidenti nucleari.	invariato
<i>Articolo 13</i>	<i>Articolo 13</i>
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il termine di 18 mesi e ne informano immediatamente la Commissione.	invariato
<i>Articolo 14</i>	<i>Articolo 14</i>
Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.	invariato
<i>Articolo 15</i>	<i>Articolo 15</i>
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.	invariato
